

PEUGEOT MOTORCYCLES ASSISTANCE



 **MAPFRE** | ASSISTANCE
Your life. Our world





ESTRATTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO

GLOSSARIO	3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	4
INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI	13
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA	16

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione; in particolare il proprietario o comunque l'utilizzatore del Veicolo nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

Assicuratore/Compagnia/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo n° 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento.

Assicurazione/Contratto: il presente contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: le attività di assistenza a persone in difficoltà da erogarsi in natura e cioè le Prestazioni di immediato aiuto, disciplinate dalla presente Assicurazione, fornite tramite la propria la Struttura Organizzativa da parte di MAPFRE ASISTENCIA all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà causata da un evento fortuito.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l'Assicuratore e si obbliga a pagare il Premio; in particolare GAM Distribution Srl - Via Crescentino, 31 - 10154 Torino, che stipula l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore dei propri clienti che abbiano acquistato un Veicolo presso un punto della rete di vendita ufficiale Peugeot in Italia, e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio agli Assicurati.

Estero: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Guausto: il danno meccanico improvviso e imprevisto, subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento tale da rendere impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza.

Indennizzo: la somma corrisposta all'Assicurato dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Massimale: l'importo massimo, stabilito in Polizza, fino alla concorrenza del quale MAPFRE ASISTENCIA si impegna a eseguire le Prestazioni di Assistenza.

MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Parti: MAPFRE ASISTENCIA e il Contraente, congiuntamente considerati (altresi indicati, singolarmente considerati, come la "Parte").

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati e regola i rapporti fra le Parti. Ne formano parte integrante le Condizioni generali e, ove esistenti, quelle particolari, gli Allegati e le Appendici di integrazione o modifica.

Premio: la somma di denaro, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Prestazione: l'immediato aiuto fornito da parte di MAPFRE ASISTENCIA per il tramite della Struttura Organizzativa all'Assicurato, nel momento della difficoltà, a seguito del contatto alla Compagnia.

Residenza: ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Codice Civile il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente, come risulta da certificato anagrafico, purché in Italia.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e le conseguenze che ne possono derivare.

Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto per cui è prestata l'Assicurazione e al cui verificarsi viene erogata la Prestazione a seguito di richiesta da parte dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, che gestisce il contatto telefonico con l'Assicurato e provvede all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni previste dall'Assicurazione, con costi a proprio carico, nei limiti di quanto previsto dall'Assicurazione stessa.

Veicolo: ciclomotori, motocicli e quadricicli nuovi di marca Peugeot, ad uso privato, di cilindrata fino a 600cc (compresi), acquistati presso un punto della rete di vendita ufficiale Peugeot in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Stato della Città di Vaticano), immatricolati in Italia, i cui dati siano stati previamente comunicati dal Contraente all'Assicuratore.

Viaggio: qualunque trasferimento dell'Assicurato a bordo del Veicolo in Italia o all'Estero, come definiti nel presente Glossario.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione MAPFRE ASISTENCIA si impegna, con autonoma organizzazione di mezzi e personale, ad erogare in favore dell'Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità nel rispetto dei termini e delle condizioni riportate in dettaglio all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- erogare le Prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno;
- mettere a disposizione un numero di linee telefoniche della Struttura Organizzativa adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti e a cui gli addetti rispondano 24 ore su 24;
- coordinare gli interventi delle officine mobili e dei carri attrezzi preposti all'Assistenza;
- garantire che nell'erogazione delle Prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Art. 2 – Formalità di ammissione all'Assicurazione – Inserimento dei Veicoli in copertura

L'Assicurazione è sottoscritta per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile dal Contraente in favore dei propri clienti che abbiano acquistato un Veicolo presso un punto della rete di vendita ufficiale PEUGEOT MOTOCYCLES in Italia e il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Art. 4 – Decorrenza e durata delle coperture assicurative

La copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli assicurati decorre dalle ore 24.00 del giorno di vendita di essi riportata nel Modulo di Inserimento ai sensi dell'art. 2, e avrà durata pari a 24 mesi. Alla scadenza essa cessa senza tacito rinnovo.

La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente in caso di:

- a) furto totale, incendio o distruzione per danno totale del Veicolo assicurato;
- b) confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione.

...

Art. 6 – Prestazioni

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 15, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad erogare le Prestazioni di Assistenza di seguito specificate nei punti da "A" a "C" alle condizioni e con i limiti ivi indicati.

A) Soccorso stradale con estensione territoriale in Italia e all'Estero

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato in modo tale da non poter circolare in sicurezza a seguito di Guasto, la Struttura Organizzativa invierà all'Assicurato un mezzo di soccorso stradale per il traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo alla più vicina officina autorizzata PEUGEOT MOTOCYCLES.

Nel caso in cui l'Assicurato richiedesse di trainare il Veicolo presso una diversa officina autorizzata Peugeot a sua scelta, l'Assicuratore terrà a proprio carico i costi del traino **per una percorrenza massima di 20 km**. Le spese eccedenti i 20 km resteranno a carico dell'Assicurato, previo accordo con il fornitore, che comunicherà all'Assicurato le tariffe chilometriche applicate.

A seguito di soccorso stradale, in caso di chiusura dell'officina di destinazione, le spese di custodia saranno a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di 2 giorni**. Le spese eccedenti i 2 giorni saranno a carico dell'Assicurato.

B) Depannage /Officina mobile in Italia

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato in modo tale da non poter circolare in sicurezza a seguito di Guasto, la Struttura Organizzativa valuterà l'entità ed il tipo di Guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto, la Struttura Organizzativa invierà un'officina mobile per effettuare un intervento di riparazione d'emergenza.

Qualora l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo sul posto, procederà al traino nel rispetto della procedura ed alle condizioni e nei limiti previsti dalla Prestazione di cui al punto A).

Esclusioni relative alle Prestazioni di cui ai punti A) e B)

Restano esclusi:

- gli immobilizzi provocati da esaurimento del carburante, errato rifornimento, foratura di uno pneumatico, perdita/rottura delle chiavi, batteria scarica o incidente stradale;
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il soccorso stradale, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

C) Rientro dei passeggeri o proseguimento del Viaggio

(prestazione erogabile in caso di immobilizzo ad oltre 100 km dalla Residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di un Guasto, il Veicolo rimanga immobilizzato per oltre 36 ore, come da attestazione rilasciata dal punto di assistenza autorizzato Peugeot ove è ricoverato il Veicolo, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e certificato dal responsabile dell'autofficina mediante comunicazione scritta inviata via fax alla Struttura Organizzativa, la Struttura Organizzativa stessa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario (1ª classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica) per raggiungere il luogo di destinazione del Viaggio o di Residenza. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un Massimale di Euro 250,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo** del Veicolo (conducente e trasportati).

Art. 7 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca, totalmente o parzialmente, di una o più Prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione o usufruisca di servizi corrispondenti alle Prestazioni previste dall'Assicurazione senza preventiva richiesta e contatto della Struttura Organizzativa o comunque non autorizzate da questa, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

MAPFRE ASISTENCIA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle somme da essa erogate o il rimborso dei costi sostenuti per le Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dalla presente Assicurazione o dalla legge.

Art. 8 – Esclusioni

Ferme restando le esclusioni e le limitazioni previste al precedente art. 6, **l'Assicurazione non è operante per eventi prodotti o provocati da:**

- **dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente autorizzato, compimento o partecipazione in atti delittuosi, azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria, suicidio o tentato suicidio;**
- **fenomeni naturali di carattere straordinario come inondazioni, terremoti, smottamenti, frane, eruzioni vulcaniche, tempeste e in generale qualsiasi fenomeno atmosferico, meteorologico, sismico o geologico di carattere straordinario;**
- **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, atti delle Forze Armate o Corpi di Sicurezza in tempo di pace; guerre dichiarate o meno, e qualsiasi conflitto o intervento internazionale con uso della forza o coazione;**
- **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, energia nucleare radioattiva;**
- **conduzione del Veicolo da parte di conducente, il quale:**

- 1) si trovi in stato d'alienazione mentale o sia sottoposto a trattamento psichiatrico o sia affetto da qualsiasi tipo di malattia mentale o squilibrio psichico, sia in stato d'ubriachezza o sotto l'effetto di bevande alcoliche, droghe, sostanze tossiche o stupefacenti, di narcotici o medicinali acquisiti senza prescrizione medica o di farmaci che non consentano la guida. Si intende che il conducente sia sotto l'effetto di bevande alcoliche quando il livello di alcol nel sangue sia superiore a quello autorizzato dalla legge del Paese dove si verifica il fatto;
 - 2) sia sprovvisto della patente o della licenza corrispondente alla categoria del Veicolo o che guidi nonostante il loro annullamento, sospensione o ritiro;
- possesso non autorizzato o sottrazione illegittima del Veicolo;
 - Assicurato o conducente autorizzato che violino le disposizioni regolamentari in quanto a requisiti e numero di persone trasportate, peso o misura delle cose o animali che possono essere trasportati o modo di disporli, sempre che la violazione sia stata determinante fatto causante il Sinistro;
 - mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo;
 - mancanza della documentazione o dei requisiti del Veicolo (inclusi la revisione tecnica dei veicoli e l'assicurazione obbligatoria) legalmente necessari per circolare nelle vie pubbliche dello Stato in cui si trova il Veicolo;
 - partecipazione dell'Assicurato o del conducente a scommesse, sfide o liti, salvo per queste ultime, in caso di legittima difesa o necessità;
 - trasporto di carburanti, essenze minerali o altre sostanze infiammabili, esplosive o tossiche trasportate nel Veicolo, sempre che ciò sia stato determinante nel fatto causante il Sinistro;
 - Prestazioni conseguenti ad eventi che si producono per:
 - la partecipazione del Veicolo a gare, pratiche sportive o prove preparatorie o allenamenti;
 - la pratica del motociclismo in qualsiasi modalità;
 - la partecipazione a gare o tornei organizzati da federazioni sportive od organismi simili.
- Oltre alle precedenti esclusioni, non sono oggetto di copertura assicurativa, le seguenti Prestazioni:
- i servizi che l'Assicurato ha disposto di sua iniziativa, senza previa comunicazione o senza il consenso della Compagnia, salvo in caso di necessità urgente;
 - quelle rese necessarie a causa della rinuncia o del ritardo, da parte dell'Assicurato, nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Compagnia;
 - quelle a favore degli occupanti del Veicolo trasportati gratuitamente mediante "autostop";
 - le assistenze o rimborsi corrispondenti a fatti occorsi durante un Viaggio iniziato prima dell'entrata in vigore dell'Assicurazione;
 - il costo, il trasporto o il ritiro di carburanti, refrigeranti, lubrificanti o altre sostanze necessarie al funzionamento del Veicolo;
 - le spese per l'accesso al Veicolo (per es. spese di forzatura del bloccasterzo, della serratura o di dispositivi ausiliari di sicurezza);
 - la sostituzione di pneumatici con quelli di ricambio o la riparazione di pneumatici.

Sono in ogni caso esclusi i Sinistri imputabili a:

- immobilizzi del Veicolo dovuti all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice e ad operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare, o a campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice;
- difetti di funzionamento del Veicolo che non ne impediscono la regolare circolazione alle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, salvo diverso accordo con la Struttura Organizzativa.
- cause non ricomprese in quelle indicate all'art. 6 per l'accesso alla Prestazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rottura o smagnetizzazione delle chiavi del Veicolo, blocco delle serrature, congelamento del carburante, ecc.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

È escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle Prestazioni specificamente previste dall'Assicurazione.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

Art. 9 – Esclusioni specifiche

Le esclusioni specifiche relative alle singole Prestazioni sono indicate nell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 10 – Estensione territoriale

Salvo che non sia diversamente previsto, le Prestazioni di Assistenza vengono erogate qualora il Sinistro che ne abbia determinato la richiesta si sia verificato **in Italia o all'Estero, come definiti nel Glossario.**

Sono esclusi dall'estensione territoriale in cui sono erogate le Prestazioni i Paesi interessati da guerre civili, i Paesi in guerra con altri Stati, i Paesi soggetti a regimi politici instabili, a sommosse, ad azioni terroristiche o sottoposti ad interdizioni internazionali alla libera circolazione.

Inoltre, non sarà garantita l'erogazione delle Prestazioni nei territori interessati da calamità naturali o altre circostanze di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione delle Prestazioni stesse.

...

Art. 12 – Polizza a favore del terzo – Assicurazione per conto altrui

MAPFRE ASISTENCIA e il Contraente si danno reciprocamente atto che l'Assicurazione è stipulata dal Contraente in favore dei propri clienti che abbiano acquistato un Veicolo presso un punto della rete di vendita ufficiale PEUGEOT MOTOCYCLES in Italia e il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, l'Assicurazione è stipulata per conto dell'Assicurato, ma è il Contraente a dover adempiere agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

I diritti derivanti dall'Assicurazione spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

...

Art. 14 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione e del conseguente bisogno di Assistenza, l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA immediatamente e prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà e comunque entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, con le modalità indicate all'art. 15, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà provvedere al contatto non appena ne abbia la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'assunzione di iniziative per la risoluzione della difficoltà prima che sia instaurato un contatto con la Struttura Organizzativa comporterà la decadenza dal diritto alle Prestazioni ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, nel qual caso l'Assicurato avrà comunque diritto di essere rimborsato per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei limiti di cui alla presente Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore tramite il contatto della Struttura Organizzativa, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione o all'Indennizzo.

Art. 15 – Modalità per la richiesta di Assistenza

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa immediatamente e prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà e comunque entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare ai seguenti numeri:

dall'Italia
800 156590
dall'Estero
+39 015 2559608

oppure, se non sarà in grado di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, dovrà inviare un telegramma a MAPFRE ASISTENCIA – Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI) o un fax al numero +39 015 2559604.

In ogni caso dovrà comunicare:

- numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
- dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;
- indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
- descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l'Assistenza;
- Prestazioni richieste;
- recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le Prestazioni previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Reg.to Europeo 2016/679 (Reg.toPrivacy), del suo consenso.

Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.

MAPFRE ASISTENCIA, previa opportuna verifica, rimborserà, entro i limiti dei Massimali di Polizza, le spese per le Prestazioni previste dall'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione autonomamente organizzate dall'Assicurato che non abbia potuto preventivamente contattare la Struttura Organizzativa per impossibilità oggettiva o forza maggiore o per comprovato disservizio della Struttura Organizzativa stessa.

L'Assicurato è tenuto a:

- collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di Assistenza;
- fornire alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro oltre alle informazioni complementari che la stessa dovesse richiedere;
- presentare i documenti (denunce, certificati, fatture, ricevute fiscali, ecc) che giustifichino sia il verificarsi dei Sinistri coperti dall'Assicurazione sia le spese indennizzabili ai sensi della stessa;
- collaborare per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro.

In ogni caso l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni o documentazione per la verifica dell'ammissibilità in copertura del Sinistro o per la corretta erogazione delle Prestazioni.

Art. 16 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

e-mail: assistenza@mapfre.com

Fax: +39 015 2559704

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione o della richiesta di Assistenza.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte.

Art. 17 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione; in mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio è, a titolo esemplificativo, cambiamento della tipologia di Veicoli assicurati rispetto a quanto comunicato in fase di assunzione del Rischio.

Art. 18 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato o del Contraente medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla Prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 16, nel termine di 3 giorni decorrente dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 19 – Diritto di surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'Assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

...

Art. 21 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, l'Assicurazione o i diritti derivanti da essa e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 22 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione ovvero il fatto su cui il diritto si fonda, in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 23 – Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 24 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione – Forma della presente Assicurazione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

La forma dell'Assicurazione è quella scritta e ogni modifica e/o variazione della stessa deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

Art. 25 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e le altre Parti concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'**Ufficio Reclami** con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreassistencia.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di **riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni** o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it o sul sito www.mapfre-assistance.it, sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali.

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo ami-

chevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;

- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta comunque salvo il diritto del Contraente e dell'Assicuratore di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del

trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistenza.it/privacy.html>.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento 	<ul style="list-style-type: none">• Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo.• Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE.• Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.• Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE.• Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.

Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

COME RICHIEDERE L'ASSISTENZA STRADALE 24 ORE SU 24

La richiesta di assistenza dovrà pervenire alla centrale operativa entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, telefonando al numero verde sotto indicato.

PEUGEOT 800 156 590

oppure chiamando il n: +39 (0)15 2559608
o in alternativa inviando un fax al n: +39 0152559604

Assistenza stradale 24h 2 Anni compresa nel prezzo
Rinnovabile sino al 5° anno a carico del cliente

Servizio Clienti Lun/Ven 09.00/18.00

In ogni caso Le chiediamo di indicare sempre con precisione:

- Cognome e Nome
- Modello veicolo
- Indirizzo e recapito
- Numero di telaio del veicolo
- Data di decorrenza e scadenza del Programma
- Prestazione richiesta

Attenzione:

farsi rilasciare dall'operatore numero di autorizzazione.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla
Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

www.peugeot-motocycles.it

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
Sede legale: Carretera de Pozuelo nº 52- 28222 Majadahonda (SPAIN) - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.806, General 8484, Sección 3.ª del Libro de Sociedades, Folio 95, Hoja nº 89760-2, Inscripción 1.ª - C.I.F. A-79194148; **Sede Secundaria:** Strada Trossi, 66 - 13871 Verone (BI) - codice fiscale e partita IVA 0211459025, R.E.A. BI - 181194 - Tel. 015 2559700 - Fax. 015 2559604 - www.mapfreasistencia.it - info@mapfreasistencia.it



MAPFRE | ASSISTANCE

Your life. Our world